SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2020, datata 15 dicembre 2020, e la correlata relazione illustrativa tecnico finanziari, trasmessi a questo Collegio con mail del 16 dicembre u.s.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 36 del 19.07.2019, avente ad oggetto la costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate 2020;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2020 il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25, tenuto conto dell'applicazione del nuovo CCNL di comparto;

RILEVATO che i dipendenti del comparto al 31.12.2019 risultano pari a 14 unità, numero che è mantenuto alla data del presente;

VISTO che ai fini della determinazione del fondo è mantenuto l'aumento di euro 2.150,33 in applicazione dell'art. 30, c.3, lett. c), CCNL 19 aprile 2004, e cioè con l'incremento "sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di

previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni", che, per effetto del CDI 2015, è riferito al 2011 quale primo anno di attività della SdS. Ciò in considerazione che il risultato negativo 2019 emergente dal bilancio consuntivo è dovuto esclusivamente a quanto derivante dalla gestione della "eredità Pizza";

TENUTO CONTO che il fondo comprende l'incremento relativo a posti istituiti dopo la costituzione della SdS, per come previsto dall'art. 39, c. 8, CCNL 7.4.1999: "Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere", confermato dall'art. 31, c. 8, CCNL 19.4.2004;

CONSIDERATO che:

a) l'impostazione del fondo 2019 ha tenuto conto del CCNL 2016-2018 del comparto che agli articoli 80 e 81 raggruppando i precedenti fondi nei nuovi "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) per euro 28.337,03, e "Fondo premialità e fasce" (art. 81) per euro 35.293,07, per un totale di euro 63.630,07;

b) il fondo 2019 ha subito un incremento di spesa di € 2.150,33 per effetto dell'applicazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 80, c. 3) lett. a) (per euro 1.365,00) e 81 (per euro 785,33) del CCNL 21.05.2018;

c) il valore del fondo 2020 è quantificato in un ammontare pari a quello del 2019 come sopra indicato, con:

- "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80)	euro 29.702,03;
- "Fondo premialità e fasce" (art. 81)	euro 36.078,37;
e quindi per complessivi	euro 65.780,40;

d) l'ipotesi sottoposta, prevede i seguenti utilizzi:

1) del Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80), di	euro 29.702,03,
– Coordinamento	euro 3.300,00;
– Posizione Organizzativa	euro 6.500,00;
– Valore Comune	euro 12.505,85;

– V.D.		euro 154,80;
	restanti	euro 7.241,38, destinati al Fondo Fasce;
2) Fondo premialità e fasce (art. 81), di		euro 36.078,37,
– Fasce		euro 21.852,62;
– Produttività		euro 19.551,95;
	restanti	(-) euro 5.326,20.

La differenza fra gli importi restanti, pari ad euro 1.915,18, è destinata a costituire indennità di risultato degli incarichi di funzione ex art.81, c.6, CCNL.

d) nei prospetti finali della Relazione è analizzata la composizione del fondo 2020:

RILEVA che:

- l'ammontare complessivo del fondo 2020, per un totale di € 65.780,40, non supera il corrispondente importo determinato per l'esercizio 2016 in conformità al richiamato art.23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017, fatto salvo l'aumento dovuto per le nuove assunzioni e per gli incrementi contrattualmente previsti;

- la costituzione di tale fondo e la sua destinazione risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa;

- l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla performance potrà essere liquidata a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2020 da parte dell'OIV;

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2020;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c.1, D.Lgs. n. 267/2000;

Ciò posto,

il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole sulla proposta delibera.

Pescia, 21 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI